



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

AREA AFFARI GENERALI

Numero Settoriale: 86

DETERMINAZIONE N° 238 del 25.09.2019

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - PERIODO 01/10/2019 - 30/09/2021 - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. CODICE CIG ZEE29E4746.

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - PERIODO 01/10/2019 - 30/09/2021 - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. CODICE CIG ZEE29E4746.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 21.02.2019 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione anni 2019- 2021;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.02.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli finanziari 2019, 2020 e 2021;
- Deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 19.04.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'esercizio 2019 con la conseguente assegnazione di risorse ai Responsabili di Area;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 31/07/2019 è stato approvato lo schema del documento Unico di Programmazione DUP anni 2020/2022;
- con atto sindacale n. 17 del 01.07.2019 veniva nominata la Rag. Daniela Pedrini quale Responsabile dell'Area Affari Generali a far data dal 01.07.2019 al 31.08.2020;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale persegue la diffusione della musica e incentiva l'apprendimento di teoria e pratica musicale su strumenti musicali e canto, attraverso la Scuola Comunale di Musica, per la quale sono state stipulate negli ultimi anni apposite convenzioni per la gestione del servizio;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 80 del 08.09.2009 con cui si è provveduto ad approvare la convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo e l'Associazione Fantasia in Re per la gestione della scuola di musica periodo ottobre 2009/giugno 2010;
- la determina n. 171 del 27/09/2011 con cui si è rinnovata la convenzione con l'associazione per la gestione della scuola di musica - anno 2011;
- la determina n. 81 del 26/04/2012 con cui si è rinnovata la convenzione con l'associazione per la gestione della scuola di musica - anno 2012;
- la determina n. 96 del 10/07/2013 con cui si rinnova la convenzione con per la gestione della scuola di musica - anno 2013;
- la determina n. 45 del 21/02/2014 con cui è stata prorogata la convenzione con la medesima associazione per la gestione della scuola di musica per l'anno scolastico 2013-2014
- la deliberazione di G.C. n. 50 del 30.09.2014 con cui si è provveduto ad approvare la nuova convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo e l'Associazione Fantasia in Re per la gestione della scuola di musica periodo ottobre 2014/settembre 2019;

PRESO ATTO che la convenzione per la gestione della Scuola Comunale di Musica in essere è in scadenza al 30/09/2019;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 66 in data 21/09/2019 ad oggetto "Affidamento del servizio di gestione della scuola comunale di musica – Definizione indirizzi e modalità" con cui sono state fornite indicazioni al Responsabile della scrivente Area per procedere con l'attivazione delle procedure necessarie ad un nuovo affidamento del servizio;

CONSIDERATO:

- che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per un periodo minimo di due annualità a.s. 2019/2020 – 2020/2021;

- che ai fini della determinazione del valore della concessione si fa riferimento alla relazione riepilogativa riferita all'a.s. 2018/2019 da cui si evince che il numero di allievi iscritti ammonta a n. 45 a fronte di cinque corsi attivati (chitarra, pianoforte, violino, batteria e canto), con una frequenza media di 42 allievi/mensili;
- che sono a carico del concessionario tutte le spese di organizzazione, le spese relative agli insegnanti, all'acquisto, noleggio e assistenza tecnica degli strumenti musicali necessari allo svolgimento dell'attività, nonché le spese di acquisto di eventuali sussidi didattici o altro materiale di consumo necessario al funzionamento del servizio;
- che Il concessionario si impegna, con l'approvazione dell'Amministrazione Comunale, a praticare una politica dei prezzi tale da consentire la fruizione della scuola di Musica a una fascia di utenti il più significativa possibile e si impegna altresì a comunicare e concordare con la Giunta Comunale le tariffe all'inizio di ogni anno;
- che l'Amministrazione comunale mette a disposizione del Concessionario gli spazi già destinati alla scuola di Musica, ubicati all'interno nella sede comunale ed accessibili da via Roma nord o altra sede idonea che in corso di Convenzione la Parti potranno concordare, per i quali si fa carico dei costi delle utenze;
- che l'Amministrazione comunale assegna al concessionario un contributo annuale, da concordare in sede di stesura della convenzione legata alla gestione, la cui entità sarà determinata anche in base ad eventuali proposte di attività promozionali integrative prospettate dal concessionario;

ATTESO che:

- Il valore stimato della concessione annuale, può determinarsi in €. 19.000,00 oltre IVA, di cui €. 3.500,00, per contributo comunale, da concordare in sede di stipula della concessione.
- Il valore della concessione innanzi indicato non ha valore negoziale ma è indicato a soli fini delle soglie di appalto ai sensi della disciplina codicistica;
- Il suddetto importo è indicativo e potrà subire variazioni in aumento che in diminuzione per effetto di maggiori o minori iscrizioni, senza che il concessionario possa avanzare pretese in merito.

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare gli articoli 107, 109 comma 2, 192 e l'art. 147-bis;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto;

PRESO ATTO che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;

ATTESO che non è stato predisposto il DUVRI in quanto non esistono rischi derivanti da possibili interferenze secondo le modalità di strutturazione del servizio che viene svolto in una parte di immobile autonoma, al di fuori degli orari di funzionamento della struttura comunale;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, la qualificazione di cui all'articolo 38 del D.lgs 50/2016 non è richiesta;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

● l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 501, legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

VERIFICATO che:

- non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
- non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;
- Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o ai soggetti aggregatori per le merceologie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.L. 66/2014, possono procedere, se non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria (art. 9, comma 3-bis, d.l. 66/2014).

VISTE e richiamate le Linee Guida dell'ANAC in merito alle procedure per gli affidamenti sotto soglia;

STABILITO di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 garantendo adeguata apertura del mercato per l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 dello stesso D.lgs. 50/2016;

RITENUTO opportuno procedere attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale della seguente documentazione che si approva con il presente provvedimento:

- Allegato a) Avviso di Manifestazione d'interesse;
- Allegato b) all'Avviso: fac simile di manifestazione di interesse ad uso degli operatori economici;

ATTESO che la motivazione per procedere all'affidamento diretto sono le seguenti:

- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base dei costi effettivi determinatisi nelle annualità precedenti e ritenuti tuttora validi;
- b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento risponde alle esigenze tecniche del Comune di garantire la gestione della Scuola Comunale di Musica, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;
- c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini necessari per poter avviare il servizio in tempo utile per l'avvio del prossimo anno scolastico (inizio, di norma, non oltre il 15 ottobre);
- d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta arbitraria, bensì consentendo ad altri soggetti di negoziare con il Comune, a parità di condizioni;
- e) il principio della libera concorrenza viene soddisfatto perché con la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per il periodo di almeno 15 giorni, considerato congruo ai fini della sollecitudine propria della procedura che si intende attivare, apre il mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune, permettendo, nella fase successiva, appunto di concorrere tra loro;
- f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza;
- g) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede eccessivi requisiti e documentazione ed oneri eccessivi;

RITENUTO opportuno stabilire che l'aggiudicazione sarà effettuata adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, attraverso il quale è possibile meglio valutare la qualità e le caratteristiche delle proposte progettuali presentate e la qualificazione del personale utilizzato;

RITENUTO altresì che l'individuazione dell'aggiudicatario avverrà secondo la valutazione comparativa dei seguenti elementi:

- a. Progetto organizzativo e artistico/didattico della Scuola Civica di Musica: da 0 a 30 punti;
- b. Proposte culturali/artistiche innovative e migliorative intese ad ampliare e diversificare l'offerta formativa della Scuola civica di musica contenuta nel punto a) e proposte di miglioria funzionali alla fruizione della scuola: da 0 a 25 punti;
- c. Organizzazione di eventi quali concerti, conferenze per la promozione culturale delle discipline musicali: da 0 a 25 punti;
- d. Piano di coinvolgimento del tessuto associativo e culturale locale: da 0 a 5 punti;

PRESO ATTO che la quota di contributo annuale destinato al funzionamento della Scuola di Musica in argomento trova disponibilità al capitolo 10520301/1 "Scuola di Musica – Convenzione", del bilancio di previsione 2019, in corso di variazione;

DATO ATTO che al presente intervento è stato attribuito il codice **CIG ZEE29E4746**;

VISTI:

- lo Statuto del Comune;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) **di richiamare** le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di procedere**, in esecuzione delle disposizioni della deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 21/09/2019, ad avviare la procedura per un nuovo affidamento del servizio di gestione della Scuola Comunale di Musica, per il periodo 01/10/2019 – 30/09/2021, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;
- 3) **di approvare** a tal fine la seguente documentazione, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
 - Allegato a) Avviso di Manifestazione d'interesse;
 - Allegato b) all'Avviso: fac simile di manifestazione di interesse ad uso degli operatori economici;
- 4) **di dare atto** che l'Avviso approvato con il presente atto riveste un carattere meramente esplorativo e che l'Amministrazione si riserva pertanto di non procedere ad alcuna successiva consultazione di mercato tra gli operatori economici che avranno eventualmente manifestato il proprio interesse, o di variarne il contenuto negli aspetti di dettaglio;
- 5) **di dare atto** inoltre che la successiva procedura negoziata verrà valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 6) **di dare atto** infine che la pubblicazione dell'avviso in oggetto avverrà per 15 giorni naturali e consecutivi mediante pubblicazione sul sito web comunale in home page e nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di gara e contratti e all'Albo Pretorio del Comune;

- 7) **di stabilire**, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il servizio di gestione della Scuola Comunale di Musica;
 - l'oggetto del contratto è quello indicato al punto 2. del presente dispositivo;
 - il sistema ed il criterio di scelta del contraente sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
 - il contratto verrà stipulato attraverso sottoscrizione di successiva convenzione fra le parti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro;
- 8) **di dare atto** che la quota di contributo annuale destinato al funzionamento della Scuola di Musica in argomento trova disponibilità al capitolo 10520301/1 "Scuola di Musica – Convenzione" del bilancio per l'anno 2019, in corso di variazione;
- 9) **che** al presente intervento è stato attribuito il codice **CIG ZEE29E4746**;
- 10) **di rinviare** l'assunzione del necessario impegno di spesa alla conclusione della procedura di affidamento;
- 11) **di dare atto**, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 12) **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Responsabile dell'Area Affari Generali;

II RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
(Daniela Pedrini)

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo)*

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs., n. 267/2000, la spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, trova copertura sui seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

Impegno	Creditore	Importo	Capitolo/Art.	CIG
/		0,00		
/		0,00		
/		0,00		
/		0,00		
/		0,00		
/		0,00		
/		0,00		
/		0,00		
/		0,00		
/		0,00		
/		0,00		

Vezzano sul Crostolo, 25.09.2019

Si invia la determinazione P.G. _____238 _____, esecutiva, per il seguito di competenza.